


A.I.M.S.

Sede Via della quercia 2/b - 31100 — TREVISO (TV)
Codice fiscale 06926530012 – Partita iva 06926530012



Verbale di assemblea straordinaria del 3 maggio 2013, ore 18.30

In data odierna, presso il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, in via Giorgio Castriota n.6, 90139 Palermo, si è riunita in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo in prima convocazione, prevista per il giorno 2 maggio alle ore 23,55 il Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, in via Giorgio Castriota n.6, 90139 Palermo presso la sede A.I.M.S., l'assemblea dell'A.I.M.S. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione del nuovo Statuto
- approvazione del nuovo Regolamento



Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Dott. Aldo Mattucci	Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Pasquale Busso	Consigliere
Dott. Rodolfo de Benart	Consigliere
Dott. Fabio Bassoli	Consigliere
Dott.ssa Paola Stradoni	Consigliere
Dott.ssa Conny Leporatti	Consigliere
Dott. Giuseppe Ruggiero	Consigliere
Dott.ssa Lilia Andreoli	Consigliere
Dott. Vittorio Neri	Consigliere
Dott. Andrea Mosconi	Consigliere
Dott. Gennaro Galdo	Consigliere

Sono presenti associati n. 22. Il Presidente verifica che è stato raggiunto il quorum per poter deliberare.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Dott. Aldo Mattucci, Presidente del Consiglio Direttivo. I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Giuseppe Ruggiero rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida in seconda convocazione, dopo che in prima convocazione (prevista per il giorno 2 maggio alle ore 23.55) non è stato raggiunto il quorum costitutivo a norma di quanto previsto dallo statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Apertasi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra le modifiche da

apportare allo Statuto.

Risponde, quindi, ai vari quesiti proposti fornendo i chiarimenti richiesti. In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, Il presidente illustra le modifiche da apportare al Regolamento.

Dopo una breve discussione, l'assemblea

delibera

-l'approvazione delle modifiche dello Statuto


-l'approvazione delle modifiche del Regolamento

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario


(Dott. GIUSEPPE RUGGIERO)

Il Presidente


(Dott. ALDO MATTUCCI)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

174 GEN. 2014

Reg.to il _____ al N° 286 P. S.F.


Esatti €

225.20

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea BARTA

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA



Io sottoscritto dr. DARIO RIZZO, Notaio in Palermo,
con studio nella Via Torrearsa n. 24, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Notai del Distretto di Palermo,

C E R T I F I C O

Vera autentica ed apposta in mia presenza in calce al-
la precedente scrittura la firma del signor:

- Dottor **MATTUCCI ALDO**, nato ad Atri (TE), il 25 set-
tembre 1951, quale Presidente del Consiglio Direttivo
dell'A.I.M.S., con sede in Treviso nella Via della
Quercia n. 2/B, della cui identità personale io Notaio
sono certo.

Palermo lì,

3 MAG. 2013

nel mio studio sito nella Via Torrearsa n. 24.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.I.M.S

Il presente testo costituisce lo Statuto dell'Associazione Internazionale Mediatori Sistemici (A.I.M.S.) con sede in Treviso, via della quercia 2/b, aggiornato in seguito alle modifiche apportate dall'Assemblea dei soci, giusta delibera del giorno 3 maggio 2013.

Indice:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI – artt. 1 - 10

CAPO II GLI ORDINI TERRITORIALI – artt. 11 - 24

CAPO III GLI ORGANI NAZIONALI – artt. 25 - 37

CAPO IV **L'ELENCO DEGLI ISCRITTI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI
ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI – artt. 38 - 47**

- Sezione GLI ELENCHI
- Sezione II FORMAZIONE ED ACCESSO ALLA PROFESSIONE

CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – artt. 48 - 56

CAPO VI **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – artt. 57-61**

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE – art. 62

Preambolo

Per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, tra i professionisti, la cui attività è individuata al successivo art. 2 del presente Statuto, su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, è costituita

L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI.

Il presente statuto garantisce la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro, promuove il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della mediazione familiare e della formazione alla mediazione familiare. L'orientamento sistemico che caratterizza la metodologia adottata dall'A.I.M.S. per l'espletamento della professione consente altresì ai Mediatori Familiari di svolgere la propria professione anche in contesti comunitari e/o istituzionali che si interfacciano con il sistema familiare.



Per la qualificazione professionale di cui al successivo art. 2 si prevedono specifici programmi di formazione, addestramento e supervisione.

L'associazione promuove inoltre forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Art. 1. Denominazione

E' costituita la "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE MEDIATORI SISTEMICI" (siglabile A.I.M.S.). La A.I.M.S. è un'Associazione scientifica di mediatori familiari, ad orientamento sistemico, come tali da essa riconosciuti.

Articolo 2

Art. 2. Oggetto della professione

Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di percorsi di formazione specifici che interviene, quale figura terza, nel percorso di aiuto alla famiglia prima, durante e dopo la separazione o il divorzio, in autonomia dall'ambiente giudiziario, per raggiungere accordi concreti e duraturi concernenti l'affidamento e l'educazione dei minori, nonché tutti gli elementi concernenti l'esercizio della potestà genitoriale e tutto ciò che concerne la divisione dei beni, l'assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti, la residenza principale dei figli e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione e divorzio con esplicito riferimento all'attività negoziale.

Nell'ambito dell'attività negoziale, il mediatore familiare può essere utilizzato anche in percorsi di aiuto alla famiglia in periodi critici del ciclo vitale, finalizzati al raggiungimento di accordi concreti e duraturi su decisioni di particolare rilevanza per il nucleo familiare.

L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Articolo 3

Art. 3. Obbligo del segreto professionale

Nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, gli iscritti all'A.I.M.S. sono tenuti al segreto professionale.

Articolo 4

Art. 4. Associazione professionale

Gli iscritti all'associazione A.I.M.S. sono i professionisti che, presentandone i requisiti, hanno fatto richiesta di iscrizione a norma degli articoli 38 e ss.

L'associazione si articola in sede centrale e sedi periferiche territoriali, denominate macroregioni.

La sede centrale e le macroregioni periferiche sono enti non economici, senza fine di lucro, a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, che determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 5

Art. 5. Patrimonio

La sede centrale e le macroregioni hanno un proprio patrimonio, distinto, costituito dall'importo delle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione dei Consigli Direttivi.

I patrimoni sono gestiti dai Tesorieri dell'ente di riferimento, nazionale o territoriale, secondo quanto precisato dal Regolamento.

In nessun caso, neanche in modo indiretto, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo disposizioni di legge. Questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio degli enti.

Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire ai Soci fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'A.I.M.S. e delle sue articolazioni territoriali verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 6

Art. 6. Durata dell'esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della sede nazionale dell'A.I.M.S., in coordinamento con quello delle macroregioni, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio i consigli direttivi territoriali e quello nazionale hanno l'obbligo di redigere distinti rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per le macroregioni e entro 180 giorni per l'ente nazionale.

Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Articolo 7

Art. 7. Pubblicità dell'associazione

L'A.I.M.S. pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osserva anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

L'associazione, anche mediante pubblicazione sul sito web, permette la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) struttura organizzativa dell'associazione sia in ambito nazionale che territoriale;
- d) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;
- e) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali sia in ambito nazionale che territoriale;
- f) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- g) assenza di scopo di lucro;

- h) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- i) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- l) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- m) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- n) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui al seguente art. 8.

Articolo 8

Art. 8. Forme di garanzia a tutela dell'utente

Tutti gli iscritti all'A.I.M.S. sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale p.t., del sito web dell'ente.

Chiunque svolga la professione di cui al presente Statuto contraddistingue la propria attività, in ogni documento scritto e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge n.4/2013.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della part II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

L'A.I.M.S. istituisce presso le sedi delle macroregioni, e ne riporta pubblicità sul proprio sito web, lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'A.I.M.S. può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 8;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Detta attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 9

Art. 9. Formazione permanente degli iscritti

A tutela del professionista iscritto e dei terzi fruitori delle prestazioni, l'associazione promuove la formazione permanente dei propri iscritti. A tal fine è istituita, presso la sede nazionale, la Commissione Didattica che, in coordinamento con i Consigli Direttivi delle macroregioni e con il Consiglio Direttivo nazionale, definisce specifiche iniziative a carattere regionale e nazionale nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.

La formazione permanente è un obbligo in capo agli iscritti, che vi aderiscono in applicazione dei regolamenti adottati.

Articolo 10

Art. 10. Sede Nazionale e Macroregioni

La sede legale in ambito nazionale dell'associazione viene periodicamente individuata unitamente alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e risulta dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.

Nell'ambito dell'Associazione, le singole unità periferiche distinte territorialmente, pur dotate di autonomia finanziaria e patrimoniale, fanno incondizionatamente riferimento ai principi del presente Statuto cui le stesse aderiscono.

Le Associazioni Macroregionali sono tenute a riportare nella loro denominazione l'esplicito riferimento ai termini "Associazione Internazionale Mediatori Sistemici".

Le macroregioni, articolazioni territoriali dell'associazione, ne garantiscono la diffusione su tutto il territorio nazionale.

CAPO II GLI ORDINI TERRITORIALI

Articolo 11

Art. 11. Organi delle Macroregioni

Sono organi delle Macroregioni:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea.



Articolo 12

Art. 12. Composizione del Consiglio Direttivo, eleggibilità dei consiglieri

Le Macroregioni sono governate da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra i Soci aventi diritto di voto.

L'elezione delle Cariche del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea a scrutinio segreto col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti per il primo scrutinio ed a semplice maggioranza dal 2° scrutinio in poi e avviene separatamente per ciascuna carica.

I Componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Articolo 13

Art. 13. Cariche del Consiglio Direttivo delle macroregioni

Le cariche previste nell'ambito del Consiglio Direttivo sono:

- a) il Presidente, con funzioni di referente della commissione etica nazionale
- b) il Vice-Presidente
- c) il Segretario con funzioni di tesoriere

Le cariche del Consiglio direttivo sono espletate a titolo gratuito.

Articolo 14

Art. 14. Attribuzioni del Presidente delle macroregioni

Il Presidente viene eletto ogni quadriennio dall'Assemblea ed ha il compito di:

- a) rappresentare ufficialmente l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.
- b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni.
- c) firmare gli atti ufficiali.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vice-Presidente.

Articolo 15

Art. 15. Attribuzioni del Consiglio Direttivo delle macroregioni

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti all'associazione, promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio Direttivo della sede centrale di cui all'articolo 30;
- b) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti, delle regole deontologiche e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione da parte dei propri iscritti;
- c) adempie agli obblighi previsti dalle norme relative alla formazione ed all'ammissione agli esami per l'esercizio della professione;
- d) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi; periodicamente verifica, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di formazione permanente in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio della sede Centrale tali dati;
- e) vigila per la tutela del decoro e dell'indipendenza dell'associazione;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari;
- g) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti all'associazione e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti;
- h) provvede alla organizzazione degli uffici territoriali dell'associazione, alla gestione finanziaria ed a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'associazione;
- i) provvede all'elaborazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo nell'ambito territoriale di sua pertinenza;
- l) delibera la convocazione dell'Assemblea, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- m) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

....

Articolo 16

Art. 16. Riunioni consiliari

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo quanto prescritto dal Regolamento.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 17

Art. 17. Decadenza dalla carica di consigliere

I membri del Consiglio Direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio senza giustificato motivo, per più di due volte di seguito, sono dichiarati decaduti d'ufficio e sostituiti da quelli immediatamente seguenti nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea.

Articolo 18

Art. 18. Dimissioni dalla carica di consigliere

In caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo nell'ordine dalle preferenze espresse dall'Assemblea, fino ad esaurimento dello stesso.



Articolo 19

Art. 19. Scioglimento del Consiglio

Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provvede alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se decade o si dimette il Presidente o se ricorrono altri gravi motivi. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate al Consiglio Direttivo della sede nazionale, o, su delibera di questo, ad un commissario straordinario che provvede alla gestione ordinaria.

Lo scioglimento del Consiglio e le decisioni in merito alla sostituzione delle funzioni sono disposti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale, a convocare e tenere l'assemblea per la elezione dell'intero Consiglio, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio disciolto o non costituito.

Articolo 20

Art. 20. Assemblea

I Soci sono convocati in Assemblee ordinarie e straordinarie dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o su richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso, almeno otto giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione, a tutti gli iscritti ed è affisso in modo visibile negli uffici dell'associazione per la durata del predetto termine.

In alternativa o unitamente alle modalità suddette, è ammessa la convocazione anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Il presidente e il segretario del Consiglio sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

E' ammesso il voto per delega, tranne che per l'elezione delle cariche sociali.

Ogni Socio non può rappresentare più di tre iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Articolo 21

Art. 21. Reclami contro i risultati delle elezioni.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio Nazionale, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla proclamazione. Nei sessanta giorni che seguono il reclamo il Consiglio Nazionale deve rispondere. Nei casi più gravi può disporre che si proceda a rielezione.

Articolo 22

Art. 22. Compiti dell'Assemblea in ambito territoriale (macroregioni)

L'Assemblea dei Soci appartenenti a ciascuna macroregione è convocata dal Consiglio Direttivo territorialmente competente ed ha il compito di:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente, nominando il Vice-Presidente e il segretario della macroregione di appartenenza;
- b) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo della macroregione di appartenenza;
- c) formulare proposte indirizzate al Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell'Associazione.

Articolo 23

Art. 23. Convocazione dell'Assemblea su richiesta degli iscritti

Il consiglio direttivo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero degli iscritti aventi diritto di voto. Nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 24

Art. 24. Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio.

Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.

Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio Direttivo e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.

L'assemblea delle macroregioni con meno di mille iscritti può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo.

CAPO III GLI ORGANI NAZIONALI

Articolo 25

Art. 25. Organi Nazionali

Sono organi nazionali dell'A.I.M.S:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Assemblea;
- d) la Commissione per la didattica e per la ricerca;
- e) la Commissione per l'etica.

La struttura organizzativa che fa riferimento alla Sede Nazionale come individuata al precedente art. 10.

Fanno parte della struttura organizzativa:

- Ufficio Pubbliche Relazioni;
- Amministrazione e Segreteria;
- Ufficio Sistemi informativi.

I compiti che si riferiscono a tali organi sono esplicitati in apposito mansionario allegato al presente Statuto.

Articolo 26

Art. 26. Composizione ed elezione del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da almeno cinque membri eletti tra i soci aventi diritto di voto.

Il collegio dei revisori in ambito nazionale è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci con attitudini idonee o professionisti esterni.

Per l'elezione del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori, il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti al registro, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'elezione.

Gli iscritti sospesi per morosità sono convocati ai fini dell'Assemblea elettorale ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo, qualora provvedano al pagamento entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza della prima e della seconda convocazione, nonché il numero dei seggi componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei revisori, L'Assemblea si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea è valida se interviene, in prima convocazione, almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento in prima convocazione del numero minimo dei votanti, l'elezione in seconda convocazione avviene senza la previsione di un quorum costitutivo minimo.

La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte dall'indicazione del presidente che capeggia la lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio aumentato di almeno tre unità. Le liste dovranno essere depositate presso il Consiglio almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste.

È consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.

In aggiunta al voto di lista, è ammessa la facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.

In assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere escluso il presidente.

Per l'elezione delle cariche sociali non è ammesso il voto per delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza

Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso. I seggi restanti sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi conseguiti.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati alla lista in cui essi sono candidati. Per l'ultimo degli eletti di ciascuna lista, in caso di parità di preferenze, è preferito il candidato che precede nell'ordine della lista.

Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il presidente, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito, salvo ne sia fatta dispensa dall'assemblea, da due scrutatori da lui scelti, prima della conclusione delle votazioni, fra gli elettori presenti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione alle sedi territoriali.

Le cariche previste nell'ambito del Consiglio direttivo sono:

- a) il Presidente
- b) il Vice-Presidente

c) il Segretario

d) il Tesoriere

e) il Coordinatore della Commissione per la didattica e per la ricerca.

La nomina delle cariche avviene da parte dell'assemblea generale degli iscritti.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato può essere rinnovato una volta sola consecutivamente. Il Presidente e il Vice-Presidente possono essere rieletti purché non consecutivamente.

Le norme che regolano l'elezione del Presidente e Vice-Presidente sono le seguenti:

- dopo due anni, a metà del mandato della carica di Presidente, viene eletto dall'Assemblea dei soci un presidente designato che assume la carica di Vice-presidente per i due anni successivi, fino all'assunzione della carica di Presidente;
- la carica di Vice-Presidente è ricoperta dal Presidente uscente per i primi due anni e dal Presidente designato per i secondi due anni del quadriennio

L'elezione delle Cariche del Consiglio Direttivo viene fatta dall'Assemblea a scrutinio segreto col voto favorevole dei 2/3 dei partecipanti per il primo scrutinio ed a semplice maggioranza dal 2° scrutinio in poi. Avviene separatamente per ciascuna carica ad eccezione di quella del Vice Presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le cariche del Consiglio direttivo sono espletate a titolo gratuito.

Hanno funzioni consultive del Consiglio Direttivo i soci fondatori presenti nell'atto costitutivo.

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti delle Macro-Regioni con funzioni di raccordo tra la Sede Centrale e le Sedi territoriali.

Articolo 27

Art. 27. Dimissioni e decadenza dei consiglieri

I membri del Consiglio direttivo che non intervengono alle sedute di Consiglio, senza giustificato motivo, per più di due volte di seguito, decadono d'ufficio e vengono sostituiti da quelli immediatamente seguenti nell'ordine delle preferenze espresse dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o decadenza di membri del Consiglio direttivo, lo stesso provvede alla nomina di nuovi membri a completamento del numero richiesto, attingendo nell'ordine dalle preferenze espresse dall'Assemblea, fino ad esaurimento dello stesso.

Articolo 28

Art. 28. Il Presidente e il Vice-presidente

Il presidente viene eletto ogni quattro anni tra i soci fondatori, professionisti e formatori. Al fine di coordinare la direzione dell'ente, dopo due anni, a metà del mandato della carica di Presidente, viene eletto un presidente designato che assume la carica di Vice-presidente per i due anni successivi, fino all'assunzione della carica di Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- a) rappresentare l'Associazione di fronte a terzi o in giudizio;
- b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni;
- c) firmare gli atti ufficiali;
- d) adempiere alla gestione amministrativa ordinaria dell'ente, provvedendo, tra l'altro, ai pagamenti delle forniture di beni e servizi, dei dipendenti e degli oneri fiscali, agli incassi e ai pagamenti.

Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare il Vice-Presidente.



Articolo 29

Art.29. Il segretario ed il Tesoriere

Il Segretario è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto ed ha il compito di:

- a) provvedere alla stesura dei verbali di seduta,
- b) farne pervenire copia al Presidente.

Il tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto ed ha il compito di:

- a) tenere in consegna i fondi sociali;
- b) provvedere agli incassi ed ai versamenti su incarico del Presidente;
- c) tenere in regola i registri amministrativi e compilare i bilanci da sottoporre all'Assemblea;
- d) curare il tesseramento annuale dei soci;
- e) abbinare la sua firma a quella del Presidente della A.I.M.S. negli atti patrimoniali.

Articolo 30

Art. 30. Attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti, per quanto compatibili, conferitigli dal presente statuto e richiamati al precedente art. 13 :

- a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nel registro e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, facendosi interprete dei problemi istituzionali dell'Associazione nei vari contesti, sociali, politici e amministrativi;
- b) cura la tenuta dell'elenco degli iscritti e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dall'ordinamento;
- c) cura la tenuta del registro degli allievi in formazione e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative alla formazione ed all'ammissione agli esami per l'esercizio della professione;
- d) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- e) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- f) delibera l'istituzione delle sedi Macroregionali;
- g) delibera l'istituzione del collegio dei revisori o del revisore unico nel caso previsto dal presente Statuto;
- h) coordina e promuove l'attività dei Consigli Macroregionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale, impartendo direttive per l'organizzazione delle attività associative;
- i) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Macroregionali e sulla coerenza dell'attività professionale dei Soci allo statuto morale e scientifico che deriva loro dall'appartenenza all'Associazione;
- j) formula i regolamenti che disciplinano l'associazione in ambito nazionale e macroregionale esercitando piena potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico dell'elenco degli iscritti, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;
- k) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'associazione per le spese del proprio funzionamento;
- l) decide in via amministrativa sui ricorsi in materia di iscrizione all'associazione e di cancellazione nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli Macroregionali;
- m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dalle sedi locali;
- n) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
- o) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo e la relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione;

- p) convoca l'Assemblea generale degli iscritti, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e relazione annuale sulla politica culturale e scientifica dell'Associazione
- q) stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione all'associazione, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- r) dispone le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto;
- s) promuove e riconosce i training di formazione di mediatori familiari ad orientamento sistemico nonché la formazione permanente dei propri iscritti recependo in tal senso anche le proposte delle macro-regioni.
Per l'espletamento di tale funzione fa esplicito riferimento al Regolamento che costituisce parte integrante del presente statuto;
- t) promuove l'approfondimento, la ricerca scientifica ed il dibattito culturale sui fondamenti epistemologici, teorici e metodologici che informano il lavoro dei mediatori familiari ad orientamento sistemico;
- u) delibera sulla nomina dei didatti della A.I.M.S.;
- v) impartisce direttive alle Associazioni macroregionali di riferimento per l'organizzazione delle attività associative
- w) stipula, ove previsto dall'ordinamento vigente, contratti di collaborazione e apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

Articolo 31

Art. 31. Assemblea generale degli iscritti

In merito agli organi tenuti alla convocazione dell'assemblea generale degli Iscritti, alle modalità, alle tempistiche della stessa, ai quorum costitutivi e deliberativi, per quanto compatibili, valgono in ambito nazionale le stesse norme previste al precedente art. 20 per le assemblee delle macroregioni.

Il presidente e il segretario del Consiglio Nazionale sono, rispettivamente, il presidente e il segretario dell'Assemblea generale degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

E' ammesso il voto per delega, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali.

Ogni Socio non può rappresentare più di tre iscritti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Articolo 32

Art. 32. Attribuzioni dell'assemblea generale degli iscritti

L'Assemblea generale dei Soci dell'A.I.M.S., riunita in sede ordinaria, ha il compito di:

- a) approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo nazionale;
- b) approvare la relazione sulla politica culturale e scientifica associativa che il Consiglio Direttivo annualmente redige;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente, nominando il Vice-Presidente e il segretario ;
- d) eleggere il Collegio dei Revisori;
- e) formulare proposte indirizzate al Consiglio Direttivo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e ad un'ottimale definizione organizzativa dell'Associazione;

Riunita in sede straordinaria ha il compito di:

- f) approvare le modifiche al presente statuto;
- g) approvare le modifiche sostanziali dell'attività professionale descritta all'art. 2 del presente statuto o la modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 33

Art. 33. Riunioni consiliari

Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere più giovane per iscrizione nel registro.

Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nel sito web dell'Associazione è prevista un'apposita sezione per gli estratti delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 34

Art. 34. Scioglimento del Consiglio

In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.

Articolo 35

Art. 35. Il collegio dei revisori

Per il collegio dei revisori in ambito nazionale per quanto compatibili valgono le norme previste in ambito territoriale al precedente art. 24.

Articolo 36

Art. 36. la Commissione per la didattica e per la ricerca

La Commissione per la Didattica e la Ricerca è composta dai Soci istituzionali denominati Centri/istituti di formazione rappresentati dai Responsabili dei centri o dai loro delegati.

La Commissione generale per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- elaborare i programmi per i corsi di formazione dei soci;
- elaborare in accordo con i Consigli direttivi delle macro-regioni i programmi per la formazione permanente;
- proporre iniziative integrative di formazione quali seminari, convegni, ecc.
- predisporre, a tale scopo, le norme riguardanti la formazione dei didatti e le condizioni per la loro non decadenza;
- suggerire i criteri di valutazione delle metodologie dei training per mediatori familiari sistemici promossi o riconosciuti dall'Associazione;
- elaborare la politica culturale e scientifica dell'Associazione, promuovendo i necessari contatti e collaborazioni con analoghe Associazioni nazionali e internazionali.

Ogni quadriennio i membri della Commissione per la Didattica e la Ricerca eleggono un Coordinatore della stessa Commissione.

Il coordinatore della Commissione Didattica può essere rieletto.

Il Coordinatore della Commissione per la Didattica e la Ricerca ha il compito di:

- convocare e dirigere le riunioni;
- presentare al Consiglio Direttivo Nazionale, le proposte della Commissione per la Didattica e la Ricerca perché possano diventare esecutive.

La Commissione per la didattica e la ricerca delibera sulle attività delle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni per la Didattica e la Ricerca autonome.

Articolo 37

Art. 37. la Commissione per l'etica



La Commissione per l'etica è composta da tre soci eletti dall'Assemblea Generale degli iscritti ed ha il compito di:

- verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse;
- eleggere un Coordinatore;
- esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari
- esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione dalla Presidenza Nazionale;

La Commissione Etica e Deontologica delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

CAPO IV L'ELENCO DEGLI ISCRITTI, LE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI, I TITOLI PROFESSIONALI

Articolo 38

Art. 38. Elenco degli iscritti

La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

Si può far parte dell'A.I.M.S in qualità di:

- soci fondatori
- soci formatori
- soci professionisti
- soci onorari
- soci in formazione

in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 40, previa verifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dell'ente associativo territoriale di riferimento.

A seguito parere positivo del Consiglio Direttivo le categorie di soci sopra menzionate sono iscritte in apposito registro e agli stessi viene attribuito un numero di iscrizione.

Il registro dei soci dovrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà contenere unicamente l'elenco dei soci in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto ed oggetto di apposita verifica annuale.

Al fine di rendere evidente la effettiva struttura associativa non caratterizzata da scopo di lucro, il registro riporta, per ciascun iscritto, la quota associativa richiesta e versata.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, in accordo con le previsioni di cui agli artt. 52 e 54 del presente statuto.

Articolo 39

Art. 39. Divieto di iscrizione in più elenchi

È fatto divieto a chi detiene cariche associative nell'associazione di iscriversi in altre associazioni di mediatori familiari che si riferiscano a regole e principi in esplicito contrasto con le regole e i principi dell'A.I.M.S..

Articolo 40

Art. 40. Requisiti per la iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci:

1. SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori le persone fisiche che riconoscendosi nell'attività professionale individuata al precedente art. 2 ed esercitando la propria professione di mediatori familiari abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione Internazionale dei Mediatori Sistemici.

2. SOCI FORMATORI

Sono soci formatori le persone fisiche che :

- a) sono in possesso della qualifica di mediatore familiare conseguita ai sensi del presente statuto e svolgano la professione dal almeno quattro anni attestata dalla direzione dell'Istituto di appartenenza;
- b) a seguito di formale domanda al Presidente Nazionale, abbiano ricevuto l'assenso per l'inizio del percorso formativo didattico presso un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dall'associazione;
- c) abbiano accompagnato come tutor per tutta la sua durata almeno un corso completo di mediazione familiare sistemica e abbiano svolto almeno 50 ore di insegnamento effettivo, in affiancamento ad un didatta dell'Associazione;
- d) abbiano effettuato almeno 20 ore di supervisione, individualmente o in gruppo, con un formatore dell'Associazione;
- e) abbiano partecipato alle giornate di autoformazione per formatori programmate dall'A.I.M.S. L'assenza dall'attività di autoformazione per un biennio è condizione di decadenza dalla qualifica di socio formatore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 58 del presente statuto;
- f) abbiano svolto una tesi finale;
- g) abbiano partecipato ad almeno cinque seminari o stage di osservazione presso Istituti diversi da quello che gestisce il percorso formativo;
- h) dimostrino di essere in grado di organizzare ed esporre una lezione su di un argomento assegnato dalla Commissione esaminatrice, composta da tre soci formatori nominati dal Presidente a seguito parere favorevole della Commissione Didattica.

3. SOCI PROFESSIONISTI

Possono essere iscritti nel Registro dei Soci come soci professionisti coloro che, compiuto il 18mo anno di età, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver completato il training formativo di mediazione familiare sistemica promosso e riconosciuto dall'Associazione;
- b) aver superato positivamente l'esame di qualificazione professionale da sostenere al termine del percorso formativo biennale previsto dall'art 45-46 del presente Statuto.

4. In apposita sezione del Registro dei Soci sono inseriti altresì i Soci in formazione.

Possono essere iscritti come SOCI IN FORMAZIONE tutti coloro:

- a) che sono iscritti ai corsi di Mediazione Familiare presso i Centri di Formazione associati all'A.I.M.S.;
- b) che sono in regola con le quote associative annuali;
- c) che possiedono i requisiti per l'accesso ai Corsi di Mediazione Familiare e previsti dall'art. 43 del presente Statuto.

Articolo 41

Art. 41. Domanda di iscrizione all'elenco

La domanda di iscrizione al Registro dei Soci deve essere presentata al Presidente dell'Associazione che riferisce alla Commissione Didattica per l'acquisizione del parere, ove necessario, previsto dall'art. 40 del presente Statuto.

L'iscrizione al Registro dei Soci avviene a seguito delibera di approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 42

Art. 42. Trasferimenti

La qualità di socio non è trasmissibile, né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Articolo 43

Art. 43. Titoli di studio – Esperienze precedenti alla formazione specifica

Per l'accesso alla formazione prevista per il conseguimento della qualifica professionale "mediatore familiare" vengono definiti nel presente Statuto i requisiti generali:

- a) Possesso di diploma di laurea almeno triennale nel campo delle Scienze Umane e /o Sociali e della Giurisprudenza (apprendimento formale)
- b) In alternativa, diploma di scuola secondaria di secondo grado e pratica o esperienza professionale documentata nell'area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali di almeno 5 anni (apprendimento non formale)

Articolo 44

Art. 44. Svolgimento del tirocinio professionale

Il tirocinio professionale a conclusione del percorso formativo costituisce requisito di ammissione all'esame AIMS.

Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale.

Esso si caratterizza come pratica sottoposta a supervisione da parte dei Mediatori Familiari Formatori e fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Regolamento per quanto concerne le modalità di attuazione.

La pratica del tirocinio dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice Deontologico.

Articolo 45

Art. 45. Prove d'esame per l'iscrizione

Al termine del percorso formativo comprensivo di formazione, tirocinio, supervisione, opportunamente certificato dall'Istituto/Centro di formazione che dovrà tenere agli atti la documentazione relativa, previo il superamento di una prova di esame finale e una discussione sui casi di mediazione seguiti in supervisione alla presenza di una commissione appositamente istituita e composta da un socio formatore dell'istituto di appartenenza del candidato e da un commissario esterno individuato tra i Direttori dei Centri/Istituti di formazione AIMS (uno per ogni 10 candidati iscritti alla sessione d'esame) verrà rilasciato un diploma che attesta la qualifica di Mediatore Familiare Sistemico e che consente l'iscrizione all'AIMS come socio professionista.

Articolo 46

Art. 46. Prove d'esame per l'iscrizione

La prova d'esame di cui all'art. 46 del presente Statuto consta di:

- presentazione di una tesi composta da parte teorica e analisi di n. 3 casi seguiti in supervisione;
- discussione sui casi di mediazione seguiti in supervisione alla presenza di una commissione dell'AIMS a carattere nazionale.

nel pieno rispetto di quanto indicato nel Regolamento Esami formulato dall'A.I.M.S. ed approvato nel Consiglio direttivo, sentito il parere della Commissione Didattica.

Articolo 47

Art. 47. Rapporti tra Associazione Professionale ed Università

L'associazione professionale collabora in modo attivo con Università italiane e straniere per la promozione della conoscenza delle discipline afferenti al campo della mediazione familiare e per attività di ricerca destinate ad introdurre nell'area professionale oggetto del presente

statuto strategie innovative e rispondenti in modo adeguato ai bisogni dell'utenza, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o contratti di collaborazione.

CAPO V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 48

Art. 48. Esercizio dell'azione disciplinare

Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nel Registro è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nei rapporti con il cliente.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Il procedimento è regolato dal presente capo, nonché dalle norme adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale con regolamento. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.

L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Direttivo territorialmente competente con riferimento al luogo di esercizio dell'attività dell'iscritto.

Se l'azione è promossa avverso un membro del Consiglio Direttivo delle macroregioni, la competenza a procedere è attribuita alla commissione per l'etica.

Articolo 49

Art. 49. Procedimento disciplinare

Le modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del Consiglio nazionale adottato ai sensi dell'articolo 30 sulla base dei principi espressi nei commi seguenti.

Il procedimento ha inizio d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio ovvero su richiesta degli interessati.

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva.

La responsabilità sussiste anche allorché il fatto sia commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Del profilo soggettivo deve tenersi conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi.

Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti il Consiglio, con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.



Articolo 50

Art. 50. Astensione e ricusazione

I membri del Consiglio che procede ad un'azione disciplinare devono astenersi quando ricorrono i motivi di astensione indicati nell'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio.

Se non è disponibile il numero dei componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio alla Commissione per l'Etica. Se i componenti che hanno l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultima Commissione, gli atti sono rimessi al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio competente ai sensi del comma 3, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Articolo 51

Art. 51. Sanzioni disciplinari

Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo competente può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo,
- b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni,
- c) la radiazione dall'elenco degli iscritti.

Articolo 52

Art. 52. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni.

La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.

Articolo 53

Art. 53. Sospensione e decadenza per morosità

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell'A.I.M.S., osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi associativi.

La sospensione è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

Nel caso di morosità protratta per oltre due anni il socio decade e il Consiglio Direttivo ne delibera la cancellazione dal Registro.

Articolo 54

Art. 54. Impugnazioni

Avverso le decisioni assunte, ai sensi degli articoli 50, 51 e 52 dal Consiglio Direttivo territoriale, può essere proposto ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale da parte dell'interessato entro trenta giorni dalla notificazione.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti.

Il Consiglio nazionale riesamina integralmente i fatti e, valutate tutte le circostanze, può infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.

Articolo 55

Art. 55. Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

Articolo 56

Art. 56. Riammissione dei radiati

Il professionista radiato dall'elenco può essere riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irrepreensibile.

CAPO VI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 57

Art. 57 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Costituiscono cause di scioglimento dell'associazione:

- o l'impossibilità del perseguimento o l'esaurimento dello scopo;
- o la deliberazione dell'assemblea adottata a maggioranza dei tre quarti degli associati;
- o il venir meno di tutti gli associati quando il gruppo non si ricostruisce.

L'Assemblea Generale degli Iscritti che dovesse deliberare lo scioglimento dell'associazione dovrà nominare i liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 58

Art. 58 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO

Articolo 59

Art. 59 LIQUIDAZIONE

Disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (artt. 11-21)

Articolo 60

Art. 60 DEVOLUZIONE DEI BENI

I beni dell'Associazione, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

A tale adempimento provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, se osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Articolo 61

Art. 61 DEVOLUZIONE DEI BENI CON DESTINAZIONE PARTICOLARE

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Articolo 62

Art. 62 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

A far data dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario assumono rispettivamente la carica di Consiglio Direttivo Nazionale, Presidente e Vicepresidente Nazionale.

Le macroregioni acquistano autonomia economica e organizzativa con delibera del Consiglio Nazionale che convoca gli iscritti delle macroregioni per l'elezione dei rispettivi organi. Il Consiglio può delegare detta convocazione ad un centro di formazione di riferimento incaricando un responsabile. Sino ad allora tutte le funzioni decentrate sono assunte ad interim dai rispettivi organi nazionali.

Le nomine dei revisori contabili nazionali dovranno avvenire entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente statuto.

Al Presidente Nazionale, con ratifica del Consiglio, è demandata la possibilità di apporre al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di legge senza che ne venga snaturato il contenuto.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
17 GEN. 2014
Reg.to il _____ al N° 286 Priv. S.F.
Esatti € 225,30
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO
L'OPERATORE
Andrea SARTÀ